

Legge regionale 20 marzo 2015, n. 31

**Contributi straordinari in favore della
popolazione dei comuni colpiti dagli
eccezionali eventi meteorologici del
giorno 5 marzo 2015.**

(Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del
25.03.2015)

PREAMBOLO	1
Art. 1 - Contributi straordinari della Regione	1
Art. 2 - Norma finanziaria	2
Art. 3 - Entrata in vigore	2

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della
Costituzione;

Visti l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 4,
comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225
(Istituzione del servizio nazionale della
protezione civile);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n.
67 (Ordinamento del sistema regionale della
protezione civile e disciplina della relativa
attività);

Considerato quanto segue:

1. In conseguenza dell'eccezionale evento
atmosferico che si è verificato il giorno 5
marzo 2015, caratterizzato da venti molto
forti, con raffiche fino a 150-170 km/h,
precipitazioni e nevicate, si sono verificate
cadute di alberi su linee elettriche ed
interruzioni della fornitura di energia
elettrica, interruzioni delle viabilità per caduta
di alberi, danneggiamenti alle infrastrutture
pubbliche ed al patrimonio abitativo privato,
nonché gravi danni alle attività agricole,
commerciali e industriali.

2. Il Presidente della Giunta regionale ha
conseguentemente dichiarato lo stato di
emergenza regionale ai sensi dell'articolo 11,
comma 2, lettera a), della l.r. 67/2003 2014,
con decreto 5 marzo 2015, n. 41, per l'intero
territorio regionale;

3. L'eccezionale fenomeno atmosferico ha
pertanto causato, nei comuni colpiti, notevoli
danni alle abitazioni, con un gran numero di
edifici scoperchiati e di tetti distrutti a causa
della caduta di piante.

4. Si rende conseguentemente necessario
porre in essere un intervento legislativo
urgente, che disponga uno stanziamento
straordinario per l'erogazione di un contributo
di solidarietà alle persone fisiche danneggiate,
al fine di agevolare il ripristino delle normali
condizioni di vita.

Approva la presente legge

Art. 1 - Contributi straordinari della Regione

1. Al fine di prestare immediata assistenza alla
popolazione dei comuni colpiti dagli eventi
meteorologici che si sono verificati il giorno 5
marzo 2015, la Regione, nei limiti della spesa
massima di euro 3.000.000,00, interviene con un
contributo straordinario di solidarietà in favore dei
soggetti privati, a titolo di sostegno per
fronteggiare le prime spese necessarie per il
ripristino strutturale degli immobili destinati a
prima abitazione e delle relative pertinenze.

2. Possono chiedere il contributo i nuclei familiari
danneggiati dall'evento aventi un valore
dell'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) massimo di euro 36.000,00, con
abitazione abituale e stabile nei comuni interessati
dagli eventi, individuati con deliberazione della
Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8 del decreto
del Presidente della Giunta regionale 19 maggio
2008, n. 24/R (Disciplina degli interventi finanziari
regionali in attuazione della legge regionale 29
dicembre 2003, n. 67 "Ordinamento del sistema
regionale della protezione civile e disciplina della
relativa attività"). Il limite massimo del contributo è
fissato in euro 5.000,00 per nucleo familiare.

3. La Regione procede alla ripartizione delle risorse
disponibili fra i comuni in misura proporzionale al
numero delle segnalazioni di danno effettuate
tramite autocertificazione degli interessati,
acquisite dai comuni stessi a seguito di avviso
pubblico.

4. I comuni disciplinano i criteri e le modalità di
assegnazione ed erogazione del contributo, nel
rispetto dei limiti indicati al comma 2.

5. Il contributo erogato dai comuni ai soggetti
danneggiati in attuazione del presente articolo può
essere cumulato con ulteriori, eventuali contributi,
ivi compresa l'autonoma sistemazione, che siano
successivamente attivati ai sensi della legge
regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento
del sistema regionale della protezione civile e
disciplina della relativa attività), oppure di
provvedimenti nazionali. Il contributo non è
cumulabile con eventuali indennizzi assicurativi

corrisposti allo stesso titolo.

Art. 2 - Norma finanziaria

1. Agli oneri connessi all'attuazione della presente legge, quantificati in euro 3.000.000,00 per l'anno 2015 si fa fronte con le risorse stanziare sull'unità previsionale di base (UPB) 115 "Interventi derivanti da eventi calamitosi - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2015.

Art. 3 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.